Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Giovedì, 9 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 33



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 463.

LEGGE 12 gennaio 1928, n. 97.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, contenente norme per la concessione di nuove ferrovie in Sardegna.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1702, contenente norme per la concessione di nuove ferrovie in Sardegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 464.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2759.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1926, numero 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, relativo a provvedimenti per la città di Palermo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, riguardante aggiunte all'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

**Numero di pubblicazione 465.**

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2761.

**Conversione in legge del R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente l'importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 466.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2760.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei, per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei, per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 467.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2762.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, concernente l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 468.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2763.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 27 marzo 1927, numero 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 469.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2783.

**Facoltà al Ministro per le finanze di concedere proroghe dei termini stabiliti per le formalità da eseguirsi nel pubblico registro automobilistico.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, può essere prorogato, con decorrenza dal 28 novembre 1927, il termine stabilito dall'art. 42 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per la prima iscrizione degli autoveicoli nel pubblico registro presso le sedi provinciali del Reale Automobile Club d'Italia.

Nello stesso modo possono essere prorogati, a decorrere dal 28 dicembre 1927, i termini stabiliti dall'art. 46 del citato R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per l'iscrizione nel pubblico registro del privilegio legale sugli autoveicoli a favore del venditore con patto di riservato dominio, per il prezzo o per la parte del prezzo dovuto dal compratore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 269, foglio 96.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 470.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2766.

**Ricostituzione fra lo Stato, la provincia ed il comune di Palermo del Consorzio pel rimboschimento del Monte Pellegrino.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1591, con cui venne costituito, per la durata di un decennio, un consorzio tra lo Stato, la provincia ed il comune di Palermo, allo scopo di provvedere ai lavori di rimboschimento del Monte Pellegrino sito nel Comune anzidetto;

Viste le deliberazioni 1° dicembre 1926 e 10 marzo 1927, rispettivamente della Commissione per l'amministrazione straordinaria della provincia di Palermo, e del podestà del comune di Palermo;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' ricostituito fra lo Stato, la provincia ed il comune di Palermo, per la durata di anni dieci, ai termini dell'articolo 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il consorzio già costituito con decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, numero 1591, allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto ed in quelle del regolamento 16 maggio 1916, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento del Monte Pellegrino, sito nel comune di Palermo.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 34,000, a decorrere dall'esercizio 1927-1928, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero, e su quello dei capitoli corrispondenti negli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Palermo in ragione di L. 6000, e del comune di Palermo in ragione di L. 28,000 annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 269, foglio 69.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 471.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1928, n. 109.

**Aggregazione dei comuni di Bolbeno, Zuclo e Saone al comune di Tione, che assume la denominazione di « Tione di Trento ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bolbeno, Zuclo e Saone sono aggregati al comune di Tione, che assume la denominazione di « Tione di Trento ».

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 269, foglio 98.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 472.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1928, n. 110.

**Riunione dei comuni di Bondo e Breguzzo in un unico comune denominato « Bondo Breguzzo ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bondo e Breguzzo, in provincia di Trento, sono riuniti in unico comune denominato « Bondo Breguzzo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 269, foglio 99.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 473.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 108.

**Distacco della frazione Montone dal comune di Mosciano S. Angelo e sua aggregazione al comune di Giulianova.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383:
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Montone è distaccata dal comune di Mosciano S. Angelo ed aggregata al comune di Giulianova.

Art. 2.

I confini tra i due Comuni suddetti sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 15 novembre 1927 dall'ingegnere capo del Genio civile di Teramo.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere all'approvazione del progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività che sarà predisposto di accordo fra le Amministrazioni comunali anzidette o, in difetto o in caso di disaccordo, d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 269, foglio 97.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 474.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 111.

**Riunione dei comuni di Bogliasco e Pieve Ligure in un unico Comune denominato « Bogliasco-Pieve » con sede a Bogliasco.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bogliasco e Pieve Ligure, in provincia di Genova, sono riuniti in unico Comune denomitato « Bogliasco-Pieve » con sede a Bogliasco.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 269, foglio 100.* — CASATI.

Numero di pubblicazione 475.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 114.

**Modificazioni al R. decreto 8 maggio 1927, n. 883, relativo alla concessione di un'indennità per equipaggiamento di volo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1924 che approva il regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto il R. decreto 8 maggio 1927, n. 883;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 1 del R. decreto 8 maggio 1927, n. 883, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali della Regia aeronautica (piloti ed osservatori) è dovuta, dal mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, l'indennità lorda mensile di L. 30 per provvedere all'acquisto, manutenzione e rinnovo del proprio equipaggiamento di volo la cui composizione, per il numero e la foggia dei capi, sarà stabilita con apposita disposizione ministeriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 Anno VI*
*Atti del Governo, registro 269, foglio* 103. — CASATI.

Numero di pubblicazione 476.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2739.

**Contributo scolastico dei comuni di Carema e di Perloz (Aosta).**

2739. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Carema, della provincia di Aosta, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4103.28 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618 è elevato a L. 4303.28 a decorrere dal 14 marzo 1926, e viene ridotto, con uguale decorrenza, da lire 2015.90 a L. 1815.90 il contributo scolastico che il comune di Perloz, della medesima provincia, deve versare annualmente alla detta Regia tesoreria per effetto della stessa disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI*

Numero di pubblicazione 477.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2738.

**Fusione della Cassa di risparmio di Idria con quella di Gorizia.**

N. 2738. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Cassa di risparmio di Idria viene fusa con la Cassa di risparmio di Gorizia unita al Monte di pietà di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI*

Numero di pubblicazione 478.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2740.

**Contributo scolastico del comune di Preganziol (Treviso).**

N. 2740. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Preganziol, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 25,734.55 a decorrere dal 1° luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1928.

**Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Bari.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Ettore Lo Vecchio Musti a segretario generale del dipendente Ufficio provinciale di Bari;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. Ettore Lo Vecchio Musti a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Bari.

Roma, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo,*
*Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1928.
**Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Perugia.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con cui la Confederazione chiede l'approvazione della nomina del sig. Guglielmo Pezzoli a segretario generale dell'Ufficio provinciale di Perugia;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Guglielmo Pezzoli a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Perugia.

Roma, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1928.
**Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Vercelli ad istituire tre proprie filiali, rispettivamente in Arboro, in Asigliano e in Villata, e una agenzia di città in Vercelli.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Cassa di risparmio di Vercelli è autorizzata ad istituire tre proprie filiali, una in Arboro, una in Asigliano ed una in Villata; ed una propria agenzia di città in Vercelli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
BELLUZZO.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1928.
**Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Imola ad istituire una propria agenzia in Sesto Imolese.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sulle Casse di risparmio e Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Imola è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Sesto Imolese.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
BELLUZZO.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1928.
**Conferimento di premi ai pescatori italiani che durante l'anno 1928 conseguano la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori ausiliari.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, sulla pesca e sui pescatori;
Riconosciuta l'opportunità che un maggior numero di persone, appartenenti alla classe dei pescatori, consegua i requisiti necessari per la conduzione di motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano, che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1928, conseguirà la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori ausiliari, secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile), sarà assegnato un premio, in denaro, di L. 300.

Art. 2.

Ciascuna Capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale industria e miniere, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito la qualifica di cui sopra, nel periodo di cui all'art. 1.
Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità, il domicilio dei proposti, e la data di conseguimento della qualifica.

Le Capitanerie correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che la persona proposta per il premio esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 18 e seguenti del Codice della marina mercantile e 114 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.

La spesa relativa graverà sul cap. 114 (comp.) del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1927-28, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 20,000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il Ministro*: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Ribarich fu Matteo, nato a Rovigno d'Istria il 21 maggio 1889 e residente a Trieste, Roiano, via Valmartinaga 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ribari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ribarich è ridotto in « Ribari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eufemia Ribarich nata Brolli di Giuseppe, nata il 17 febbraio 1890, moglie;
2. Teresa Antonia di Antonio, nata il 30 settembre 1913, figlia;
3. Matteo di Antonio, nato il 5 novembre 1914, figlio;
4. Bruno di Antonio, nato l'11 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI.

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Rieger fu Giulio, nato a Trieste il 17 agosto 1888 e residente a Trieste, via Mazzini, 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Righi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Rieger è ridotto in « Righi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Rieger nata Spagnolini di Pietro, nata il 27 settembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bartolomeo Sardotsch fu Pietro, nato a Duino il 29 aprile 1851 e residente a Trieste, via Udine, 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sardo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolomeo Sardotsch è ridotto in « Sardo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Sardotsch nata Kattnig fu Anselmo, nata nel 1859, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elvira Skerianz fu Giuseppe, nata a Trieste il 21 agosto 1879 e residente a Trieste, via San Francesco, 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scheriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elvira Skerianz è ridotto in « Scheriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Laura di Elvira, nata il 31 agosto 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emilia Skerianz fu Giuseppe, nata a Trieste il 19 febbraio 1891 e residente a Trieste, via S. Francesco d'Assisi, 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scheriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Skerianz è ridotto in « Scheriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nives di Emilia, nata il 1° ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Roberto Schescharg di Massimiliano, nato a Trieste il 2 ottobre 1900 e residente a Trieste, via della Guardia, 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sessa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Schescharg è ridotto in « Sessa ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cesira Schescharg nata Pregarz di Sebastiano, nata il 13 gennaio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Grio vedova Scok fu Francesco, nata a Capodistria il 26 giugno 1862 e residente a Trieste, via D. Rossetti, 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Grio ved. Scok è ridotto in « Scocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Scok fu Antonio, nato a Parenzo il 13 febbraio 1885 e residente a Trieste, viale XX settembre 68, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Scok è ridotto in « Scocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vanda Scok nata Kristan fu Giuseppe, nata il 21 febbraio 1893, moglie;
2. Silvia di Luciano, nata il 3 novembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Tullio Scok fu Antonio, nato a Parenzo il 23 agosto 1893 e residente a Trieste, piazza Perugino, 2, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tullio Scok è ridotto in « Scocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Concetta Scok nata Sferco di Lorenzo, nata il 2 febbraio 1891, moglie;
2. Marco di Tullio, nato il 21 ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Roberto Sulentich fu Paolo, nato a Nona (Dalmazia) il 17 aprile 1882 e residente a Trieste, via Settefontane, 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Sulentich è ridotto in « Sulenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Sulentich nata Casali di Federico, nata il 22 agosto 1887, moglie;
2. Flora di Roberto, nata il 19 luglio 1911, figlia;
3. Enea di Roberto, nato il 22 maggio 1917, figlio;
4. Anita di Roberto, nata il 18 gennaio 1919, figlia;
5. Roberto di Roberto, nato il 5 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Daniele Sulentich fu Paolo, nato a Pucisce (Cattaro) il 16 agosto 1876 e residente a Trieste, via Stuparich, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daniele Sulentich è ridotto in « Sulenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelica Sulentich nata Athanassopulo fu Panajotti, nata il 6 dicembre 1882, moglie;
2. Laura di Daniele, nata il 14 settembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Teuschl fu Alberto, nato a Trieste il 29 dicembre 1884 e residente a Trieste, Barcola, 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Teuschl è ridotto in « Tossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ersilia Teuschl nata Puntar di Silvio, nata il 31 dicembre 1888, moglie;
2. Alberto di Guido, nato il 31 ottobre 1910, figlio;
3. Mario di Guido, nato il 9 settembre 1912, figlio;
4. Anita di Guido, nata il 4 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Virgilio Tomasich fu Alfonso, nato a Trieste il 14 gennaio 1903 e residente a Trieste, via G. Gatteri, 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Tomasich è ridotto in « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Unterkircher fu Giuseppe, nato a Trieste il 5 aprile 1873 e residente a Trieste, via Giulia, 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sottochiesa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Unterkircher è ridotto in « Sottochiesa ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Unterkircher nata Toffoli di Luigi, nata il 9 gennaio 1881, moglie;
2. Oscar di Carlo, nato il 17 agosto 1903, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Valentich fu Antonio, nato a Trieste il 31 marzo 1881 e residente a Trieste, Guardiella 866, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Valentich è ridotto in « Valenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carolina Valentich nata Odinal fu Giacomo, nata il 29 marzo 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valentich Ruggero di Antonio, nato a Trieste il 14 settembre 1906 e residente a Trieste, Guardiella 866, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Valentich è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vallig fu Antonio, nato a Grado addì 20 giugno 1891 e residente a Grado, via Roma 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vallig è ridotto in « Valli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clementina Vallig nata Colautti di Caterina, nata il 23 novembre 1889, moglie;
2. Antonio di Giovanni, nato il 17 luglio 1915, figlio;
3. Onorina di Giovanni, nata il 7 giugno 1920, figlia;
4. Maria di Giovanni, nata il 5 novembre 1922, figlia;
5. Aldo di Giovanni, nato il 13 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Varcounig fu Antonio, nato a Trieste il 14 gennaio 1899 e residente a Trieste, via P. Diacono 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Varcounig è ridotto in « Varconi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Sidonia Lina Varcounig nata Ipavez fu Giuseppe, nata il 18 giugno 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Velcich fu Giovanni, nato a Trieste il 3 ottobre 1857 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio 32 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Velcich è ridotto in «Vellini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Velcich nata Miacola fu Nicolò, nata il 1° gennaio 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Peruzzi vedova Vouk di Valentino nata a Manzano (provincia di Udine) il 23 dicembre 1856 e residente a Trieste, via Francesco Crispi 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Peruzzi vedova Vouk è ridotto in « Vucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga fu Giuseppe, nata il 23 febbraio 1882, figlia;
2. Giuseppina fu Giuseppe, nata il 9 maggio 1886, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vucich fu Paolo, nato a Sin (Dalmazia) il 3 luglio 1890 e residente a Trieste, via Antonio Caccia 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vucich è ridotto in « Lupini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vucich nata Nadalutti fu Francesco, nata il 25 maggio 1892, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 1° febbraio 1915, figlia;
3. Valerio di Giovanni, nato il 16 settembre 1917, figlio;
4. Venerando di Giovanni, nato il 19 aprile 1921, figlio;
5. Giovanni di Giovanni, nato il 2 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Virginia Winkler di Giuseppe, nata a Trieste il 24 luglio 1889 e residente a Trieste, via dell'Industria 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cantoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Virginia Winkler è ridotto in « Cantoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Winkler fu Giacomo, nato a Grado il 24 marzo 1859 e residente a Trieste, via dell'Industria 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cantoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Winkler è ridotto in « Cantoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Winkler nata Jurjevich di Giovanni, nata l'8 gennaio 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottomaro Wittika fu Carlo, nato a Zara il 1° dicembre 1874 e residente a Trieste, via Paduina 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vittica »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottomaro Wittika è ridotto in « Vittica ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paolina Wittika nata Manzin di Andrea, nata il 20 giugno 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 7 febbraio 1928, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, numero 2325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 21 dicembre 1927, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 7 febbraio 1928, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, numero 2326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 21 dicembre 1927, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### *ERRATA-CORRIGE.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 dicembre 1927, l'avviso d'ordine n. 87 per smarrimento dei certificati provvisori del Prestito del Littorio n. 49796 di L. 400 e n. 49797 di L. 500, l'intestazione deve essere *Ciamei Domenico*, ecc. anzichè *Cianci Domenico* come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

A pag. 137 della *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1928, nella 2a colonna dell'elenco per smarrimento certificati di rendita, 1a pubblicazione, la decima intestazione che riflette Ceravolo Rosa (per la proprietà) e Iacopetti Teresa (per l'usufrutto) deve dirsi smarrito « certificato di proprietà e di usufrutto » anzichè quello di sola proprietà.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite

dell'8 febbraio 1928 – Anno VI

| | |
|---|---|
| Francia | 74.27 |
| Svizzera | 363.49 |
| Londra | 92.079 |
| Olanda | 7.617 |
| Spagna | 321.40 |
| Belgio | 2.635 |
| Berlino (Marco oro) | 4.51 |
| Vienna (Schillinge) | 2.667 |
| Praga | 56.125 |
| Romania | 11.60 |
| Peso argentino (Oro | 18.29 |
| Peso argentino (Carta | 8.055 |
| New York | 18.898 |
| Dollaro Canadese | 18.87 |
| Oro | 364.64 |
| Belgrado | 33.30 |
| Budapest (Pengo) | 3.30 |
| Albania (Franco oro) | 365.50 |
| Norvegia | 5.02 |
| Russia (Cervonetz) | 97 — |
| Svezia | 5.07 |
| Polonia (Sloty) | 212.50 |
| Danimarca | 5.05 |
| Rendita 3,50 % | 74.55 |
| Rendita 3,50 % (1902) | 69 — |
| Rendita 3 % lordo | 43 — |
| Consolidato 5 % | 84.10 |
| Littorio 5 % | 84 — |
| Obbligazioni Venezie 3,50 | 74.325 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

**Nomina di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.**

Con R. decreto 8 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1927, registro n. 9 Interno, foglio 363, il sig. avv. Carmelo Mottareale è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Reggio Calabria, per il triennio 1927-29, in sostituzione del sig. Antonio D'Amico, mancante dei prescritti requisiti.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso a premi per la costruzione di abbeveratoi per il bestiame nella Maremma romana e toscana.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Considerato che, dalla costruzione di acconci abbeveratoi per il bestiame, possa derivare nella Maremma romana e toscana notevole vantaggio nell'allevamento del bestiame, e diminuzione di malaricità, venendosi ad impedire con ciò la formazione nel periodo estivo di ristagni di acqua o di acquitrini;
Visto il capitolo 38 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale;
Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ai proprietari, enfiteuti e affittuari di tenute della Maremma romana e toscana (ricadenti nelle provincie di Roma, Grosseto e Livorno) che costruiranno, entro il 30 giugno 1929, razionali abbeveratoi in muratura per il bestiame, dotándoli di acqua mediante sbarramenti, gallerie filtranti, espurgo di cunicoli, allacciamenti di sorgive, ripristino di acquedotti, nuove diramazioni, impianti meccanici di sollevamento, ecc., potranno essere conferiti contributi, nella misura massima di un quarto della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 2.

E' fatto obbligo assoluto di condottare tutte le acque di sopravanzo degli abbeveratoi, mediante scarico coperto, fino al collettore più vicino, e di costruire una platea impermeabile intorno ad essi per una larghezza di almeno m. 4 e sgrondante in modo da evitare ogni ristagno di acque nelle adiacenze.

Qualora all'abbeveratoio si voglia unire il lavatoio, questo dovrà essere collegato al primo, formando un più basso livello, in guisa che l'acqua dell'abbeveratoio debba sempre defluire nel sottostante lavatoio.

Art. 3.

Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 1 è fissata la somma di L. 400,000, che farà carico al capitolo 38 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta bollata da lire tre, saranno presentate, non oltre il 31 dicembre 1928, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) per il tramite della Cattedra ambulante di agricoltura della rispettiva provincia e dovranno contenere:

*a*) il cognome, il nome, la paternità e la dimora del concorrente;

*b*) il Comune, la frazione o la contrada in cui trovasi il fondo sul quale è stato costruito l'abbeveratoio;

*c*) la strada di accesso al fondo, dal capoluogo del Comune e dalla stazione ferroviaria più vicina;

*d*) la estensione del fondo e il suo sistema di coltura;

*e*) la spesa sostenuta, distintamente e specificatamente per la costruzione dell'abbeveratoio e per la dotazione dell'acqua;

*f*) una breve descrizione delle opere eseguite.

Le domande di partecipazione al concorso saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione.

Art. 5.

Una Commissione, nominata dal Ministro per l'economia nazionale, effettuerà la visita delle opere ammesse al concorso e riferirà sui risultati del concorso stesso entro il 31 dicembre 1929.

Art. 6.

I prefetti di Roma, di Grosseto e di Livorno e i direttori di Cattedra ambulante di agricoltura delle rispettive Provincie sono incaricati di dare al presente decreto la maggiore pubblicità, anche facendolo inserire nei giornali della Provincia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI

*Il Ministro:* BELLUZZO.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso a due posti di direttore nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1927, n. 3214;
Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Considerato che dei 4 posti di direttore nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie messi a concorso con il decreto Ministeriale 5 febbraio 1927 fra i professori ordinari del ruolo stesso ne sono stati coperti 2 soltanto;
Vista la nota in data 10 ottobre 1927, n. 116317/114073, con la quale il Ministero delle finanze dà il proprio benestare per l'apertura di un concorso a posti attualmente vacanti di direttori nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

E' aperto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di direttore nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie (gruppo *A*, grado 6°, unico), con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 17,800, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 5500.

Potranno partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie con almeno un decennio di laurea, trascorso interamente o in massima parte nell'insegnamento presso istituti governativi o pareggiati, o negli istituti sperimentali agrari, o nell'insegnamento agrario ambulante e per il rimanente nell'esercizio pratico dell'agricoltura.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 3, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, entro un mese dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, che per quanto riguarda il termine anzidetto si applica, in attesa che sia emanato il regolamento generale da pubblicarsi in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Alla domanda stessa, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

*a*) atto di nascita;

*b*) stato di famiglia;

*c*) attestato di cittadinanza italiana;

*d*) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

*g*) certificato di adempiuti obblighi di leva;

*h*) laurea in scienze agrarie;

*i*) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

*l*) documenti, titoli e pubblicazioni che dimostrino nel candidato la sua speciale preparazione a coprire i posti messi a concorso.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere presentate in cinque esemplari;

m) cenno riassuntivo, in carta libera, ed in cinque copie, degli studi fatti e della carriera scientifica o didattica eventualmente percorse;

n) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate;

o) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sarà tenuto particolare conto dei titoli e delle pubblicazioni che dimostrino nel candidato una speciale preparazione nel campo della viticoltura e della enologia e in quello della pomologia, orticoltura e giardinaggio.

Nella valutazione dei titoli dei concorrenti, a parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali di cui all'art. 28 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in favore dei candidati ex combattenti.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; inoltre, quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere c), d), e), f), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda, coprano posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g); debbono, invece, produrre l'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito per la scadenza, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o qualsiasi altro documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

*Il Ministro:* BELLUZZO.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso ad un posto di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sull'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Vista la nota del Ministero delle finanze in data 10 ottobre 1927, n. 116317;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli ad un posto di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I professori delle scuole stesse sono classificati al gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8° e 7°: ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100.

La domanda di ammissione al concorso redatta in carta bollata da L. 3, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, entro un mese dalla data della prima pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età (il 40° se ex combattente) alla data di scadenza del concorso;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) diploma o laurea di ingegnere, in originale oppure in copia rilasciata in forma autentica;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma o di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri nel candidato la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate almeno in triplice esemplare;

n) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; inoltre quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda, coprano posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), debbono invece produrre l'attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio. Non sarà tenuto conto del limite di età per i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato da almeno un triennio.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, e consisteranno in una prova scritta, una prova grafica ed una prova orale, come risulta dal programma allegato al presente decreto.

In attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; la Commissione giudicatrice osserverà, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, e successive aggiunte e varianti, per quanto riguarda l'ammissione dei candidati alle prove orali, la valutazione dei titoli, lo scrutinio finale e la graduatoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

*Il Ministro:* BELLUZZO.

***Programma per il concorso ad un posto di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.***

1° *Prova scritta:* Risoluzione di un problema topografico col calcolo logaritmico-trigonometrico.

2° *Prove grafiche:* Sviluppo di un progettino di costruzioni rurali e relativi calcoli statici.

3° *Prova orale:*

Matematica.

Algebra: progressioni, calcolo combinatorio. Determinanti.

Geometria analitica: coordinate cartesiane e coordinate polari. Equazione della retta, della circonferenza, della parabola, dell'elisse e dell'iperbole. Equazione del piano e delle superficie di 2° ordine.

Geometria descrittiva: Rappresentazioni col metodo di Mongè e col metodo delle proiezioni quotate del punto, della retta, del piano e delle superficie geometriche. Ribaltamenti. Problemi relativi.

Topografia e costruzioni.

Planimetria: strumenti e rilevamenti. Rappresentazione del terreno.

Altimetria: strumenti. Livellazione geometrica. Livellazione trigonometrica. Livellazione barometrica. Rilevamenti altimetrici.

Celerimensura: strumenti. Rilevamento tacheometrico.

Agrimensura: Misura delle superficie agrarie e divisione dei terreni.

Illustrazione del progettino di costruzioni rurali di cui alle prove grafiche.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.